



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 9 "DELLA VAL MASINO" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI VAL MASINO

ORDINANZA N. 236

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 15 ottobre 2025 e registrata al protocollo al n. 34386, con la quale la società Aigula S.r.L. (P. IVA 00980450142), con sede a Cosio Valtellino in via Piazza n. 1, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 14+000 e il km 16+100, nel territorio del comune di Val Masino, per l'effettuazione di lavori di taglio piante in fregio alla strada;

CONSIDERATO che i sopracitati lavori saranno eseguiti per conto della proprietà, Consorzio Abitanti di San Martino, nella persona del Presidente Fiorelli Nicola, che ha effettuato istanza/denuncia n. 215934 al Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) tramite il Dott. Forestale Rita Angelini;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 9 "dalla Val Masino", nel tratto dal km 14+000 al km 16+100, in comune di Val Masino, **dalle ore 8.0 alle ore 17.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 3 novembre 2025 al giorno 10 novembre 2025.**

È consentito all'esecutore dei lavori sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area dei lavori il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'esecutore dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza della segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;

- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere alla perfetta pulizia della carreggiata prima della riapertura al traffico ed assicurarsi dello stato delle barriere o dei parapetti, che non devono presentare danni o manomissione causati dai lavori;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, l'esecutore dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• Aigula S.r.L. - cell. n. 335 7574397

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico dell'esecutore.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Aigula S.r.L., che dovrà adottare tutte le misure sopra richieste ed in totale conformità al Codice della Strada per consentire la piena sicurezza degli utenti, e il Consorzio Abitanti di San Martino, terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Aigula S.r.L. e il Consorzio Abitanti di San Martino possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 28/10/2025

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531 302)